



# COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano  
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)  
CF. 01401970155  
Tel. 0331/401564 - Fax 0331/403837  
www.comune.sangiorgiosulegnano.mi.it Email: info@sangiorgiosl.org  
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

<b>COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO</b>	<b>CONSIGLIO COMUNALE</b>	<b>NUMERO PROPOSTA</b> 14	<b>DATA PROPOSTA</b> 27/02/2026
---	-------------------------------	----------------------------------	--

Codice 11082

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 (EX ART. 175 DEL  
D.LGS. 267/2000)**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
  - \*) l'art. 42 a disciplina delle *Attribuzioni dei consigli*;
  - \*) l'art. 175 che, nel disciplinare le *Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione*, ai commi 1, 2 e 3 tra l'altro dispone che:
    - «1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
    - 2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.
    - 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: (*Omissis*)»;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 numero 42* e, in particolare:
  - \*) l'art. 51 che, in tema di *Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale*, dopo aver disposto:
    - «1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.»
    - al successivo comma 6 dispone che:
      - «6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva: (*Omissis*)»;

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 38 e 39 del 22/12/2025 aventi rispettivamente ad oggetto:
  - Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026– 2028 e relativi allegati – esame e approvazione.
  - Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati – esame e approvazione”;
- il *Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028* approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 7/01/2026;
- il *Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2024* approvato con deliberazione del C.C n. 9 del 29/04/2025;
- il vigente *Statuto Comunale* approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16.2.2006 con deliberazione n. 9;
- il vigente *Regolamento di Contabilità* approvato con delibera C.C. n. 26 del 15.7.2016 e da ultimo modificato con delibera consiliare n. 51 del 21.12.2018;

### **VISTI ALTRESÌ:**

- l'art.187 del D.Lgs.267/2000 che al comma 2 lettera b) prevede che: *“La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*
  - a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
  - b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
  - c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
  - d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
  - e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce (Omissis).*
- al comma 3-bis altresì dispone che:
 

*“L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193”.*
- l'art. 193 comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita testualmente: *“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*
  - a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
  - b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;*
  - c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

### **PREMESSO:**

**CHE** il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2024 si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 2.268.450,92 di cui:

- € 616.841,64 - parte accantonata;
- € 852.300,53 - parte vincolata;
- € 11.491,22 - parte destinata agli investimenti;
- € 787.817,53 – parte avanzo disponibile;

**CHE** con la presente variazione viene applicato al bilancio di previsione 2026-2028 annualità 2026:

- avanzo accantonato rinnovi contrattuali per € 43.579,36;

**VERIFICATO:**

- **CHE** l'Ente non si trova ad oggi nella situazione di dovere provvedere al finanziamento di debiti fuori bilancio con la quota libera di avanzo di amministrazione 2024, potendo farvi fronte, con riferimento alle situazioni di contenzioso in essere, con le risorse accantonate nell'avanzo di amministrazione 2024 per il fondo contenzioso;
- **CHE** l'Ente non si trova nella condizione di dovere provvedere al ripristino degli equilibri ex art. 193 del D. Lgs. 267/2000;
- **CHE** risulta altresì congruo lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione 2026 – 2028, come pure l'importo della quota di avanzo 2024 accantonata per il Fondo Crediti di Dubbia Esazione;
- **CHE**, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri generali di bilancio, come risulta dal prospetto allegato (**ALLEGATO B**);

**PRESO ATTO:**

- **CHE** il Responsabile del Servizio Finanziario ha proceduto ad effettuare una verifica ricognitoria complessiva in merito alla sussistenza della condizione di rispetto degli equilibri generali di bilancio;
- **CHE** le verifiche effettuate hanno riguardato:
  - \*) la gestione di competenza;
  - \*) la gestione dei residui;
  - \*) la gestione di cassa;
  - \*) il rispetto degli equilibri di finanza pubblica costituiti dal rispetto degli equilibri di bilancio;

**PREMESSO:**

- **CHE** con l'approvazione del nuovo CCNL funzioni locali occorre corrispondere gli arretrati contrattuali entro i termini di legge;
- **CHE** la variazione di bilancio in esame comporta la contestuale modifica del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 nei suoi aspetti contabili;

**RITENUTO** che per le sopravvenute nuove entrate e spese si rende necessario variare il bilancio di previsione 2026-2028 così come evidenziato nel prospetto allegato (**ALLEGATO A**) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ACQUISITI:**

- il parere favorevole del Revisore dei conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, let.b) (*ALLEGATO D*) e
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";

Con n. \_ voti favorevoli, n. \_ contrari e n. \_ astenuti espressi in forma palese da n. \_ Consiglieri presenti, di cui n. \_ votanti

### **DELIBERA**

1. **DI APPORTARE** con il presente provvedimento le variazioni di assestamento generale al bilancio 2026-2028 di cui all'*ALLEGATO "A"* che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI MODIFICARE** contestualmente il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 per gli aspetti contabili conseguenti:
3. **DI DARE ATTO** che, con l'approvazione delle modifiche agli stanziamenti di bilancio proposte con la presente variazione, risultano permanere gli equilibri di bilancio previsti dall'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come risulta dal prospetto allegato (*ALLEGATO B*) e si garantisce un fondo di cassa non negativo ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs 267/2000;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Ragioneria, Segreteria e Affari Generali gli adempimenti conseguenti nonché l'introduzione dei predetti aggiornamenti nei registri contabili.

\*\*\*\*\*

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134, comma IV, del D.L.vo 267/00;

Con n. \_ voti favorevoli, n. \_ contrari e n. \_ astenuti espressi in forma palese da n. \_ Consiglieri presenti, di cui n. \_ votanti.

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.